

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**GLOBAL SUSTAINABLE SOCIAL ENERGY PROGRAM ONLUS****Articolo 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE**

E' costituita, ai sensi delle disposizioni vigenti, l'Associazione denominata: "Global Sustainable Social Energy Program - ONLUS", o enunciabile anche con l'acronimo, "GSSEP - ONLUS"; l'Associazione utilizzerà, oltre che nella denominazione, anche in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'Associazione ha sede in Milano, Via della Moscova n. 40/7.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto ed è designata ad operare con le finalità di attuazione degli scopi associativi indicati nell'art. 2 nell'ambito delle regole e i principi di controllo indicati nel presente Statuto, la cui adesione e il pieno rispetto sono considerati a tutti gli effetti una condizione essenziale per entrare a far parte e rimanere in qualità di associato di GSSEP - ONLUS.

Articolo 2 - SCOPO E OGGETTO

L'Associazione si propone di promuovere in tutto il mondo, direttamente e/o indirettamente senza alcun profilo di lucro, nei modi e nei limiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. 460/97 e con esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, sia la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente sia interventi di sviluppo sociale e di sostenibilità globale:

- interventi diretti nel settore sociale nelle sue diverse componenti (assistenziale, sanitaria, alimentare,);
- progetti di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si propone in particolare:

a) di promuovere progetti energetici di natura agricola e alimentare con iniziative caratterizzate dai seguenti aspetti principali:

- i) la promozione alimentare dedicata principalmente al consumo di prodotti alimentari e alla produzione di energia, anche da biomassa, e/o biocarburante concepito esclusivamente dall'utilizzo di scarti alimentari;
- ii) la promozione dell'energia e degli alimenti dovranno rimanere per una percentuale significativa nel territorio in cui verranno prodotti;
- iii) gli Stati e gli enti locali interessati ai progetti e alle iniziative di GSSEP - ONLUS sui loro territori dovranno cooperare attivamente per consentire un'adeguata redditività dei progetti per gli investitori industriali e fornire un quadro di bancabilità per il finanziamento dei progetti al fine di dedicare parte dei profitti derivanti dalla realizzazione di tali progetti ai contributi sociali ed ambientali di progetti promossi e coordinati dall'Associazione
- iv) lo sviluppo e la realizzazione di un programma sociale completo, quale parte essenziale di ogni iniziativa di GSSEP - ONLUS; tali programmi sociali comprenderanno le infrastrutture logistiche (da creare o rinnovare), ospedali, scuole, centri di formazione, centri per i bambini e centri di emancipazione femminile;
- v) la creazione di nuove opportunità di lavoro nei territori dove si realizzeranno le iniziative di GSSEP - ONLUS;
- vi) l'ideazione di un concetto globalmente applicabile di sviluppo locale basato sulla crescita di una catena alimentare sostenibile combinata con investimenti nell'energia rinnovabile, parte dei quali saranno trasformati in contributi all'associazione e alle sue finalità, nel contesto di un piano che pre-

veda interventi diretti di sviluppo sociale e ambientale;

b) la diffusione in tutto il mondo, attraverso le proprie iniziative, conferenze, pubblicazioni e altri mezzi, dei principi di GSSEP - ONLUS, anche in collaborazione con altre associazioni che operano a favore della crescita e dello sviluppo sostenibile e di un programma comune di energia e produzione alimentare finalizzato allo sviluppo dei territori interessati sia sotto il profilo economico che sociale, dovendosi considerare tale attività direttamente connessa ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera c).

Nel perseguire tale scopo, GSSEP - ONLUS discuterà con i Governi interessati il quadro strutturale dei progetti di sviluppo sulla base dei principi di cui sopra e GSSEP - ONLUS prenderà parte agli accordi specifici di programma e/o accordi di interesse sulla base di principi GSSEP - ONLUS con lo scopo di ricercare e individuare eventualmente operatori industriali e finanziari che possano contribuire alla realizzazione delle iniziative con l'obiettivo di implementare, parzialmente o integralmente, il contenuto di tali accordi.

A tal fine GSSEP - ONLUS, in via strumentale, sussidiaria, integrativa e pur non svolgendo nè direttamente nè indirettamente alcuna attività economica, potrà stipulare, sempre nel rispetto dei limiti di cui all'art. 10 comma 6 del D.Lgs 460/97 contratti di consulenza alle migliori condizioni di mercato in cui anche gli associati di GSSEP - ONLUS potranno svolgere prestazioni consulenziali, a titolo professionale e quindi in proprio o con proprie associazioni professionali, con l'obiettivo di assistere GSSEP - ONLUS nello sviluppo e nell'attuazione delle iniziative di cui sopra, a condizione che GSSEP - ONLUS dovrà mantenere un ruolo di guida e garante, anche di fronte ai governi coinvolti per assicurare e garantire il rispetto dei principi di GSSEP - ONLUS ivi contenuti; resta inteso che tali contratti saranno eventualmente stipulati solo in funzione della necessità di prestazioni specialistiche, funzionali allo scopo e alle attività direttamente svolte da GSSEP e nei limiti economici dell'art.10.6 sopra richiamati.

Nella realizzazione delle attività di cui sopra, GSSEP - ONLUS sarà inoltre autorizzata a impegnarsi in tutte le attività che possono essere necessarie o ragionevolmente appropriate per raggiungere ciascuno di tali scopi e potrà esercitare tutti gli altri poteri ed autorità ora o in futuro conferiti a questa associazione.


È fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle inerenti al settore prescelto, ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie e strumentali per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione dovrà comunicare l'oggetto della propria attività entro trenta giorni alla Direzione Regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze competente. Alla medesima Direzione sarà altresì comunicata ogni modifica successiva che comporti la perdita della qualità di ONLUS.

Articolo 3 - GLI ASSOCIATI E I CONTRIBUENTI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali ed è retta da una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, con espressa esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Associati sono tutti coloro che diventeranno tali, in aggiunta ai Fondatori, acquisendo tale qualifica solo a seguito di formale richiesta e deliberazione



favorevole dell'Assemblea, e dovranno comunque essere persone fisiche e/o organismi giuridici che operano in tutto il mondo in settori legati alla sostenibilità, con esperienza diretta nel settore sociale e ambientale e con finalità diverse da quelle di lucro.

I nuovi associati si assoceranno a GSSEP - ONLUS sottoscrivendo e pagando una quota variabile che l'Assemblea determinerà caso per caso e, comunque, non inferiore a Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero).

I "Fondatori", che ricoprono anche la qualifica di Associati e che coincidono con i sottoscrittori dell'atto costitutivo, la cui qualità non è trasmissibile e che possono essere dispensati dal versamento delle quote associative.

L'Associazione potrà avere anche tre categorie di contribuenti, i quali non ricopriranno, in quanto tali, anche la qualifica di Associati (I "Contribuenti"), che si suddividono nelle seguenti categorie:

- "Finanziatori": che assumeranno l'impegno di versare contributi annuali minimi di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero).
- "Sostenitori": che assumeranno l'impegno di versare contributi annuali minimi di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).
- "Aderenti": che assumeranno l'impegno di versare contributi annuali inferiori a Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero).

Articolo 4 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati purché in regola con il pagamento della quota annuale, laddove la stessa sia stata deliberata.

Le competenze dell'Assemblea sono esclusivamente quelle indicate all'art.10 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 460/97. Ogni altra competenza, incluse quelle gestionali, è attribuita al Comitato Strategico ed Esecutivo che risponderà del proprio operato all'Assemblea.

In sede di assemblea gli Associati avranno ciascuno diritto ad un voto; in particolare, gli associati o i partecipanti maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate dal Comitato Strategico ed Esecutivo mediante lettera raccomandata, spedita agli Associati che ne hanno diritto, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa.

Per la costituzione delle assemblee sarà necessaria la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto e le deliberazioni dovranno essere assunte almeno con la maggioranza degli associati presenti aventi diritto al voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza ed il voto favorevole almeno della maggioranza degli associati aventi diritto al voto.

Gli associati potranno farsi rappresentare, con semplice delega scritta, da un altro associato, anche se componente il Comitato Strategico ed Esecutivo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Comitato Strategico ed Esecutivo ovvero, in sua assenza, da un componente del Comitato Strategico ed Esecutivo nominato dalla stessa assemblea. Il presidente dell'assemblea nominerà un segretario scelto fra i presenti a meno che il verbale non venga redatto da un Notaio. I verbali, ove non siano redatti da Notaio, saranno sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente della Associazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per la approvazione

della relazione annuale e dei rendiconti preventivo e consuntivo. L'assemblea può inoltre essere convocata su determinazione del Comitato Strategico ed Esecutivo ovvero su richiesta motivata e contenente l'ordine del giorno, da almeno un decimo degli Associati, a qualsiasi categoria appartengano.

Articolo 5 - STRUTTURA E APPARTENENZA

GSSEP - ONLUS è un'organizzazione puramente volontaria e nessuna quota di iscrizione, salvo quella annuale ed i contributi volontari di cui al precedente articolo 3 (tre), sarà necessaria per l'adesione.

I costi di GSSEP - ONLUS, costituiti dalle spese di coordinamento che dovranno essere pagate man mano che si concluderanno gli accordi e quelle per lo sviluppo dei progetti promossi da GSSEP - ONLUS, saranno coperti dalle quote iniziali di sottoscrizione degli associati, dai contributi di sponsorizzazione, dagli introiti delle partecipazioni a convegni e ad altre attività associative.

GSSEP - ONLUS è gestita dal Comitato Strategico ed Esecutivo formato da 3 (tre) membri che delibererà con la maggioranza dei presenti e che avrà le più ampie competenze gestionali e di coordinamento anche operativo dell'Associazione.

In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente.

Il Comitato Strategico ed Esecutivo si riunirà tutte le volte che sarà necessario e se richiesto da almeno due dei suoi membri. Le riunioni potranno essere tenute in forma fisica, via telefono o skype e i verbali dovranno essere predisposti nel luogo ove si trovano il Presidente e il Segretario, e dovranno essere firmati e ufficialmente tenuti presso la sede di GSSEP - ONLUS.

I membri del Comitato Strategico ed Esecutivo successivo al primo, saranno eletti in base al voto dell'Assemblea degli Associati con le maggioranze previste dalla legge applicabile.

In caso di dimissioni di uno o due membri del Comitato Strategico ed Esecutivo durante il periodo del loro mandato, i restanti membri nomineranno un sostituto che rimarrà in carica fino al termine del periodo. Se ci sarà la dimissione di più di due membri, il Comitato Strategico ed Esecutivo sarà sciolto e un nuovo Comitato sarà eletto dall'assemblea.

L'associazione, al fine di ricevere consulenze per il perseguimento dell'attività associativa, potrà avvalersi della collaborazione a titolo professionale, e quindi esterno all'Associazione stessa, dei Consiglieri associati fondatori.

Al fine dell'organizzazione tecnico-giuridica dei progetti, l'Associazione potrà farsi affiancare dai propri Associati fondatori Amministratori a titolo personale e professionale senza con ciò ravvisarsi alcun conflitto di interessi.

In tal caso, la retribuzione agli stessi riconosciuta per tale attività, da determinarsi alle migliori condizioni di mercato nel rispetto dell'art. 10 (dieci) del D.Lgs. 460/97, potrà cumularsi con gli emolumenti consiliari anch'essi determinati nel rispetto della specifica normativa prevista dal D.Lgs 460/97.

In ogni caso, gli Associati fondatori Amministratori avranno diritto ad un emolumento per l'attività prestata in favore dell'Associazione pari al 20% (venti per cento) dei proventi finanziari annuali al netto degli esborsi sostenuti dall'associazione, sempre entro il limite della normativa sopra richiamata dalla disciplina in tema di ONLUS.

GSSEP - ONLUS si avvantaggerà, principalmente a titolo gratuito, di tutti i servizi messi a sua disposizione, direttamente e/o indirettamente, dagli As-

sociati e da altre Associazioni.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Tutti tali utili, avanzi di gestione saranno per contro impiegati per la realizzazione delle attività sociali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il rigoroso rispetto dei principi di GSSEP - ONLUS è una condizione essenziale all'appartenenza di ruolo attivo nella loro promozione.

La violazione dei principi di cui sopra e/o la mancanza di attività nell'interesse di GSSEP - ONLUS per un periodo consecutivo di 6 (sei) mesi potrebbe determinare l'esclusione degli Associati in questione ai sensi dell'art. 9 (nove) sulla base di una delibera del Comitato Strategico ed Esecutivo.

GSSEP - ONLUS non farà alcuna discriminazione in base alla razza, al colore, al sesso, all'età, alla religione, alle eventuali disabilità, alla nazionalità, o ad altri fattori personali.

Articolo 6 - UFFICIO E DURATA

L'ufficio di GSSEP - ONLUS è attualmente situato all'indirizzo di Milano, Via della Moscova 40/7 (Italia), in cui sarà tenuta tutta la corrispondenza e gli atti ufficiali e l'ufficio, in caso di sviluppo positivo delle attività di GSSEP - ONLUS, potrà essere trasferito anche all'estero in un luogo considerato più rappresentativo a livello internazionale, considerando anche il fatto che le attività di GSSEP - ONLUS saranno svolte sia in Italia sia all'estero.

La durata iniziale di GSSEP - ONLUS dovrà essere di 20 (venti) anni a partire dalla data della firma del presente Statuto da parte dei Soci Fondatori, a condizione che il suo scioglimento potrà essere deciso in qualsiasi momento sulla base di una deliberazione positiva almeno del 75% (settantacinque per cento) degli associati aventi diritto al voto.

La morte, il trasferimento, o la rassegnazione delle dimissioni di un membro di GSSEP - ONLUS non provocherà lo scioglimento di GSSEP - ONLUS, senza alcun pregiudizio delle disposizioni dell'art. 9 qui di seguito descritto.

Articolo 7 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

L'esercizio di GSSEP - ONLUS, per ogni finalità, ha inizio a partire dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno con obbligo di redigere una rendicontazione annuale.

I registri non più utili per la conduzione dei lavori di GSSEP - ONLUS potranno essere consegnati presso un depositario da essa designato o, se non sarà necessaria la conservazione, potrà essere eliminato o distrutto.

Articolo 8 - COMITATO ESECUTIVO E REVISORE DEI CONTI

Il Comitato Strategico ed Esecutivo può nominare un Revisore dei Conti a cui è affidato il controllo gestionale e contabile dell'associazione, intendendosi con ciò la vigilanza circa il rispetto della legge e dello Statuto e circa l'amministrazione del fondo comune.

Articolo 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Le situazioni seguenti potranno costituire casi di estromissione di uno o più associati:

- a) nessuna attività implementata a beneficio di GSSEP - ONLUS per un periodo consecutivo di 6 (sei) mesi; e/o
- b) evidenza di violazione o di infrazione dei principi di GSSEP - ONLUS;

c) la morte (in questo caso la quota di associazione non sarà trasferita automaticamente agli eredi o ai successori ma sarà subordinata al consenso che dovrà essere espresso dal Comitato Strategico ed Esecutivo sulla base di ragionevoli considerazioni. Gli eredi e i successori, in caso di accordo positivo del Comitato Strategico ed Esecutivo, conseguiranno insieme la posizione dell'associato defunto).

L'estromissione dovrà essere decisa dal Comitato Strategico ed Esecutivo con il voto favorevole della maggioranza dei membri, senza considerare il voto del membro interessato se questo si riferirà ad un associato rappresentante del Comitato Strategico ed Esecutivo.

La decadenza dalla qualità di Associato è deliberata inappellabilmente dal Comitato Strategico ed Esecutivo per i seguenti motivi:

- a) mancato pagamento delle quote associative ove determinate, in congruo termine dopo la scadenza dell'anno sociale e previo sollecito;
- b) attività contraria agli scopi ed agli interessi della Associazione.

Articolo 10 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea nominerà l'organo liquidatorio composto da massimo 3 (tre) commissari liquidatori.

Il patrimonio dovrà essere liquidato e, soddisfatte tutte le passività, l'eventuale residuo attivo - secondo la deliberazione dell'assemblea - dovrà essere devoluto ad organizzazioni con scopo analogo a quello dell'Associazione.

In particolare, l'Associazione è obbligata a devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o con fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 11 - MODIFICHE

GSSEP - ONLUS potrà modificare il proprio Statuto in conformità ai requisiti di legge, ai regolamenti amministrativi e agli articoli dello Statuto.

Lo Statuto sarà modificato nel modo seguente:

- 1) i Fondatori proporranno il modo in cui lo Statuto sarà modificato;
- 2) la proposta di cui sopra dovrà essere fornita ai Finanziatori in forma scritta e sarà convocata una Assemblea degli Associati;
- 3) le modifiche dovranno essere approvate per numero di voti che rappresentano almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano il 3 giugno 2013

FTO Carlo Gino Sinatra

FTO Not. Antonio Marsala



La presente copia a riproduzione fotostatica in due fogli firmati è conforme all'originale e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, da me Dr. ANTONIO MARSALA Notaio in Sesto San Giovanni.
Sesto San Giovanni, il - 4 GIU. 2013

Antonio Marsala

